

Crisi d'impresa. Documento del Consiglio nazionale dei commercialisti sul nuovo articolo 118 della legge fallimentare

Fallimenti, chiusura più celere

Orientamenti diversi dei tribunali soprattutto in caso di procedure esecutive

**Claudio Ceradini
Enrico Comparotto**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha diffuso, il 6 giugno, un documento che esamina le modalità di **chiusura del fallimento** dopo la riscrittura dell'articolo 118 della legge fallimentare, alla luce dell'ampio dibattito che ne è scaturito. La novità normativa è infatti maturata in un quadro in cui pare aggirarsi tra le procedure fallimentari lo spettro della **legge Pinto**. Così alcune delle più recenti modifiche della legge fallimentare sono proprio finalizzate ad accelerare i tempi di chiusura dei fallimenti, con lo scopo di evitare azioni giudiziali volte a ottenere riparaazione per i pregiudizi derivanti dalla irragionevole durata delle procedure.

In questo senso, ad esempio, è stata prevista una drastica restrizione dei tempi di liquidazione dell'attivo. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge fallimentare, riformato dal Dl 83/2015, contempla una sorta di corsia preferenziale per vertenze giudiziali nelle quali è parte un fallimento. Nel medesimo alveo si inseriscono le recenti modifiche apportate agli articoli 118 e 120 della legge fallimentare, introdotte con l'intento di favorire la conclusione anticipata dei fallimenti, anche in pendenza di giudizi, nella consapevolezza che il protrarsi del fallimento è spesso il riflesso diretto delle tempistiche dilatate delle cause in cui la procedura risulta coinvolta.

Il nuovo articolo 118 ha suscitato una serie di reazioni, che si innestano in una già corposa discussione sviluppata anche prima della riforma e concentrata in maniera prevalente sulla gestione dei procedimenti di natura endofallimentare (tra le molte, le pronunce della Suprema corte 9506/1995, 22105/2007, 18550/2014, volte a stabilire che la pendenza di domande tardive o del giudizio di opposizione a stato passivo non sono di ostacolo alla chiusura del fallimento).

Nel riconoscere che quella in esame rappresenta una delle modifiche più controverse, il Consiglio nazionale dei dottori com-

mercialisti sottolinea come l'articolo 118, nella sua nuova formulazione, contenga tutti gli effetti di un ulteriore caso di chiusura del fallimento, ossia la specifica ipotesi di chiusura «in pendenza di giudizi», se solo si considera che l'articolo 120 vieta ai creditori di agire su quanto è oggetto delle liti pendenti - puntualizzazione superflua laddove la procedura fosse ancora aperta - e che la presenza di sopravvenienze attive non comporta la riapertura del fallimento, in tal modo decretando la definitività della chiusura.

Si tratta allora di capire in pendenza di quali vertenze giudiziali possa operare tale peculiare caso di chiusura. I principali interrogativi riguardano la possibile distinzione tra azioni della massa (ad esempio le revocatorie) o quelle derivanti dal patrimonio del fallimento, tra procedimenti aventi ad oggetto situazioni soggettive attive ovvero

passive, tra le iniziative giudiziali che comportino il rientro di denaro e quelle che invece, avendo ad oggetto l'apprensione di beni, debbano poi implicare una successiva ulteriore fase liquidatoria.

Il documento offre un quadro riepilogativo dei vari orientamenti sviluppati, per poi soffermarsi con particolare attenzione sulle prassi instaurate da numerosi tribunali, nel tentativo di ricondurre sotto principi omogenei i casi in cui, in base all'articolo 118, comma 2, il curatore possa considerarsi abilitato ad avviare il processo di chiusura anticipata del fallimento, anche in pendenza di giudizi, stabilendo altresì se e in quale misura debbano essere accantonate le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri. Come riferisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, alcuni Tribunali (come quello di Messina) hanno considerato possibile la chiusura anticipata anche in costanza di procedure esecutive promosse dalla curatela o dal fallito e proseguite dalla curatela, impostazione pesantemente criticata da quella dottrina che non ha mancato di osservare come la norma parli di "giudizi" e "stati e gradi", concetti propri della giurisdizione cognitiva, ma estranei a quella esecutiva. Altre corti (come il Tribunale di Crotone) hanno precisato che la chiusura è preclusa in presenza di giudizi promossi dalla curatela per ottenere la restituzione di un bene, proprio perché, come si accennava poc'anzi, l'esito positivo della vertenza presupporrebbe l'avvio di una ulteriore fase liquidatoria.

Infine molti Tribunali hanno ritenuto opportuno tracciare delle linee guida comuni, attraverso cui procedere a una sistematica verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicabilità della norma per tutte le procedure fallimentari particolarmente risalenti, nella piena consapevolezza che il principale obiettivo è quello di allontanare quello che autorevole dottrina ha definito «lo spettro aleggiante della Legge Pinto».

Le linee guida dei Tribunali

LA PRIORITÀ E LA CAUSA OSTATIVA

I curatori di fallimenti aperti da oltre dieci anni, ove la chiusura sia impedita esclusivamente dalla pendenza di liti e sia possibile un riparto finale, dovranno verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 118, comma 2, della Legge fallimentare. In caso di valutazione positiva, dovranno dare immediatamente avvio alle operazioni prodromiche alla chiusura, previo raccordo con il giudice delegato (Tribunale di Siracusa, circolare 8 marzo 2016; Tribunale di Messina, circolare 18 novembre 2015; Tribunale di Catania, circolare 12 gennaio 2016). In altre zone, vale lo stesso principio, ma per fallimenti aperti da un diverso numero di anni: quattro a Milano (circolare 11 aprile 2017), cinque a Crotone (circolare 26 maggio 2016).

QUANDO IL GIUDIZIO È PENDENTE

Secondo le linee guida del Tribunale Milano (circolare 11 aprile 2017), la chiusura anticipata del fallimento è possibile quando ci sono giudizi pendenti è possibile quando è il procedimento giudiziario ancora in corso è di qualsiasi tipo, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione dei creditori insinuati al fallimento (tanto attraverso giudizi iniziati dal debitore in cui il curatore sia subentrato quanto attraverso cause intraprese dal curatore) esistenti nel patrimonio del fallito o sorte nel corso del fallimento.

A Latina (direttiva 1/2016) la chiusura anticipata si può avere solo se le controversie pendenti sono "attive", intraprese o proseguite dal curatore che abbiano ad oggetto somme di denaro; A Frosinone (circolare 12 gennaio 2016), Siracusa, Messina e Catania, si possono chiudere i fallimenti in pendenza di liti "attive" (cui vanno equiparate procedure di esecuzione forzata immobiliare e casi particolari in cui il fallimento vanti un credito nei confronti di un altro fallimento o un credito fiscale) e cause passive (ossia quelle in cui il curatore resistente nei giudizi di opposizione allo stato passivo) o di altre liti simili in cui il giudizio penda per accertare il diritto del ricorrente a partecipare al concorso. I Tribunali di Ferrara (circolare 25 settembre 2015) e Crotone ammettono la chiusura in pendenza non solo di liti "attive" in cui è parte la procedura fallimentare, ma anche di giudizi divisionali o procedure esecutive immobiliari in cui il curatore sia intervenuto.

GLI ACCANTONAMENTI IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Nelle linee guida del Tribunale di Prato, per chiudere in modo anticipato un fallimento è necessario effettuare accantonamenti sia in caso di soccombenza della curatela sia in caso di soccombenza del creditore opponente. Il Tribunale di Vicenza richiede la predisposizione di accantonamenti solo nel caso di soccombenza della curatela in primo grado; se in primo grado la curatela è risultata vittoriosa, la procedura può essere chiusa senza alcun accantonamento. Il Tribunale di Benevento richiede accantonamenti nel caso di soccombenza della curatela in primo grado, mentre se è risultata vittoriosa occorre una specifica valutazione per ogni singolo caso.

Quotidiano del **Diritto** 24



QUERELE
Remissione efficace se l'imputato non si oppone
di **Selene Pascasi**

La remissione della querela è efficace anche se l'imputato non la accetti espressamente o sia assente al processo. L'importante è che non si comporti in modo tale da far intendere che voglia opporvisi. Lo afferma il Tribunale di Aosta, sezione penale, con sentenza n. 124 del 14 marzo.

quotidianodiritto.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA